



Decreto Dirigenziale n. 94 del 09/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 ART. 249, D.M. 31/2015, APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI CONCERNENTI IL PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA N° 6574, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA DE MEIS,1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) gli artt. 239 e ss. del titolo V parte IV del D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) l’art. 252, comma 4, del D.Lgs 152/2006, allegato 4, parte 4^a riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti);
- c) il D.M. 31/2015 disciplina i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;
- d) questa Unità Operativa Dirigenziale – autorizzazioni ambientali e rifiuti – Napoli, è competente per l’approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti operativi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Provincia di Napoli;
- e) dall’esame della documentazione in possesso di questa U.O.D., il sito su cui insiste il PVC di colori ESSO 6574 sito in Napoli (NA) Via C. De Meis n.1, risulta contaminato.

RILEVATO che

- La Golder Associates s.r.l., per conto della Esso Italia s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 419163 del 16/06/2017 comunicava a questa U.O.D. l’inizio delle indagini ambientali relative al PV ESSO 6574 sito in Napoli alla via De Meis,1;
- la Golder Associates s.r.l., per conto della ESSO Italiana s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 033717 del 17/12/2018, ha trasmesso il documento “Progetto Unico di Bonifica comprensivo di ‘ Analisi di Rischio sito specifico” relativo al succitato sito;
- la Esso Italiana s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 168596 del 14/03/2018 ha comunicato di aver trasferito la proprietà del succitato PV alla EG Italia s.r.l. (oggi EG Italia S.p.A) e che quest’ultima ha contrattualmente assunto, dalla data del trasferimento, ogni responsabilità ed obbligo di bonifica e di ripristino ambientale del sito, ed infine che la Golder Associates S.r.l. (consulente ambientale della Esso Italiana S.r.l.) è stata sostituita con la società Ecotherm S.r.l. (consulente ambientale di EG Italia S.p.A.) che si occuperà delle attività di bonifica;
- con nota acquisita al prot. n. 206614 del 28/03/2018 veniva convocata la Conferenza di servizi Asincrona;

PRESO ATTO che

in riferimento alla citata Conferenza di Servizi,:

- la Città Metropolitana di Napoli, con nota acquisita al prot. N. 2018. 0317165 del 7/05/2018 inviava il seguente parere: *“Dal documento in esame emerge che l’analisi di rischio è stata condotta prendendo in esame i contaminanti riscontrati in concentrazioni superiori alle rispettive CSC nelle varie matrici ambientali precisando che le CSC di riferimento sono, per il terreno, quelle indicate nella Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V parte Quarta del DLgs 152/06 (sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale). Sulla base di tali premesse, nel documento è riportato (pag. 6) quanto segue: “Dagli esiti delle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno prelevati nel periodo ottobre dicembre 2016, nel corso dell’esecuzione dei sondaggi ambientali, si riscontra il superamento delle CSC di riferimento per il solo parametro idrocarburi pesanti (C>12) e unicamente in corrispondenza del sondaggio PM5 (Tabella 2). Per quanto concerne i parametri MtBE, EtBE e piombo tetraetile, le concentrazioni rilevate in tutti i campioni prelevati sono conformi ai valori limite indicati da ISS e recepiti dal DM 31/15”.A tal proposito – visto che in mancanza dei rapporti di prova occorre fare riferimento a quanto*

riportato nella citata Tabella 2 – si evidenzia che per il parametro “Piombo Tetraetile” le concentrazioni rilevate in tutti i sondaggi (da PM1 a PM6) sono riportate genericamente con il valore < 0,025 mg/Kg e non risulta, pertanto, accertata la conformità al valore limite di 0,01 mg(kg indicato da ISS e recepito dal DM 31/15 per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (valore di riferimento per il sito in oggetto). Malgrado ciò il contaminante Piombo tetraetile non è stato preso in considerazione nell’elaborazione dell’Analisi di rischio. In ogni caso, considerato che l’ARPAC ha istituito da tempo appositi uffici dotati degli strumenti idonei per la corretta valutazione tecnico-analitica del documento in oggetto e di altri documenti simili, considerato che la Città Metropolitana, per le proprie indagini ed attività istruttorie si avvale della competenza tecnica dell’Arpac, così come disposto dall’art. 242, comma 12, del D. Lgs. 152/06, ci si rimette alle valutazioni di detta Agenzia, convocata in Conferenza dei Servizi, in qualità di organo tecnico specialistico, relativamente alla complessiva valutazione tecnico scientifica dell’intero Progetto di Bonifica di cui in oggetto”;

- l’Arpac con nota acquisita al prot. n. 345849 del 30/05/2018 inviava il seguente parere: *“Dalla disanima del documento, l’Analisi di Rischio si ritiene approvabile ribadendo però che i dati di input relativi alle misure (soil gas) risultano non validati dall’Ente di controllo. In merito alla tecnologia di bonifica (Pump&Treat in PM6 e biodegradazione accelerata con iniezioni in PM3, PM4 e PM5), si condivide la scelta tra tutte quelle esaminate. Il piano d’intervento e monitoraggio al fine di verificare l’efficacia dell’intervento al POC, prevede l’esecuzione di analisi chimiche finalizzate alla determinazione della concentrazione di idrocarburi totali (espressi come n-esano), idrocarburi aromatici, MTBE, ETBE e IP. Prevedere nel set di analiti, anche il parametro Arsenico, risultato in concentrazioni superiori ai limiti di riferimento in PM2 (tab. 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte IV – D.Lgs 152/06 e s.m.i), come da validazione ARPAC del novembre 2017. Nel rispetto di tali osservazioni, il documento in esame si ritiene approvabile”.*

TENUTO CONTO che:

- la Ecotherm s.r.l. per conto della EG Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 387159 del 15/06/2018, ha trasmesso l’autocertificazione attestante l’assenza di vincoli;
- questa U.O.D., con nota acquisita al protocollo n. 393021 del 19/06/2018 ha trasmesso alla Soprintendenza la succitata nota di assenza vincoli, non richiedendo, pertanto, il previsto parere;
- questa U.O.D., con nota acquisita al prot. n. 356498 del 04/06/2018 che annullava e sostituiva la precedente nota prot. n. 355834 del 04/06/2018, sollecitava il parere agli Enti convocati alla predetta C.d.S Asincrona che non avevano ancora provveduto ad inoltrarlo;
- in riferimento agli Enti che non inviano i propri pareri, nonostante la sollecitazione, l’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii. recita: *“si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata”;*

RITENUTO

- di approvare, in data odierna, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri acquisiti, anche per “fictio iuris”, il Progetto Unico di Bonifica, presentato dalla Ecotherm s.r.l., per conto della soc. ESSO Italiana s.r.l. per il P.V. Carburanti Esso 6574 sito in Napoli alla via De Meis,1.

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 124/2015
- la Legge n. 15/2015
- il D.M. n. 31/2015
- il DPGRC n. 24 del 13/02/2018;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla UOD e della proposta del R.d.P., dr. Gaetano Bocchetti, di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato, di

1. **APPROVARE**

sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri acquisiti, il Progetto Unico di Bonifica comprensivo di Analisi di Rischio, presentato dalla Golder Associates s.r.l., per conto della Esso Italia s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 033717 del 17/1\2/2018, per il P.V. Carburanti Esso 6574 sito in Napoli alla via De Meis.

2. **AUTORIZZARE**

la soc. EG Italia s.p.a. all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal Progetto Unico di Bonifica, di cui al punto precedente, che saranno eseguiti dalla Ecotherm s.r.l.;

3. **PRECISARE** che:

- la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgvo 152/06 e ss.mm.ii., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla Bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

4. **PRESCRIVERE** che:

- prima dell'inizio degli interventi di bonifica, la società EG Italia s.p.a. è obbligata a presentare a questa U.O.D., ai sensi dell'art. 242 comma VII del D.Lgs 152/2006, apposita polizza fidejussoria a garanzia del completamento e della corretta esecuzione degli interventi medesimi, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione. Tale polizza deve avere una validità di 1 anno in più rispetto la durata dell'intervento e deve essere prestata a favore del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, per un importo garantito pari al 50% del costo dell'intervento, costo che dovrà essere autocertificato dal legale rappresentante della Società, ai sensi del D.P.R. 445/200.
- I lavori dovranno iniziare con ogni urgenza e dovranno concludersi entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga debitamente motivata.

5. **DARE ATTO** che la Città Metropolitana di Napoli e l'ARPAC, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., procederanno al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica.
6. **NOTIFICARE** copia del presente decreto alla EG Italia s.p.a Via Alexandre Gustave Eiffel, 15 – pal. B – 5° piano – Roma.
7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla U.O.D. Bonifiche (50-06-14), alla Città Metropolitana, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'ASL NA 1, alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorno dalla sua notifica.

Dr. Antonio Ramondo